

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell' Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento della Pesca Mediterranea

- VISTO Lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA La legge regionale 15.5.2000 n° 10;
VISTA La legge regionale 16.12.2008 n° 19 di riorganizzazione dell'Amministrazione Regionale;
VISTA La legge regionale 15.05.2013 n°9 ed in particolare l'art.34 che prevede la riorganizzazione dell'Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari.
VISTO Il D.Lgvo 30.03.2001 n° 165 ed in particolare quanto previsto dall'art. 7, comma 6 e seguenti, in materia di criteri, requisiti e procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare comprovata specializzazione.
CONSIDERATO Che in ottemperanza a quanto previsto dal comma 6-bis dell'art.7 del citato D.Lgvo 165/2001 occorre disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi.
VISTO Inoltre quanto previsti dall'art. 15 del D.Lgvo 33/2013" Obblighi di pubblicazione concernenti gli incarichi Dirigenziali e di collaborazione e consulenza"
ESAMINATO Lo schema di regolamento e ritenuto lo stesso conforme alle richiamate disposizioni legislative.
VISTO L'art.68 della legge regionale n.21/2014

DECRETA

- Art. 1 E' approvato, con decorrenza dalla data del presente provvedimento il regolamento del Dipartimento della Pesca Mediterranea, in materia di criteri, requisiti e procedure per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare comprovata specializzazione, di cui all'art.7, comma 6 e seguenti del D.Lgvo 30.03.2001 n° 165, che costituisce parte integrante del provvedimento.
- Art. 2 Il regolamento di cui all'art.1 sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento ai sensi dell'art. 68 della l.r. 21/2014.

07 OTT 2014

Il Dirigente Generale
Danio Cartabellotta

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Dipartimento della Pesca Mediterranea

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI

Art. 1 Oggetto, finalità e ambito di applicazione

Art. 2 Presupposti per il conferimento degli incarichi

Art. 3 Requisiti per il conferimento degli incarichi

Art. 4 Procedure per il conferimento degli incarichi

Art. 5 Conferimento di incarichi senza procedura comparativa

Art. 6 Contratto di incarico

Art. 7 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Art. 8 Ripetizione servizi analoghi

Art. 9 Pubblicità dell'affidamento degli incarichi

Art. 10 Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, in conformità di quanto previsto dall'art. 7, comma 6 e seguenti, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dall'art. 3, comma 56, della legge 24.12.2007, n. 244.
2. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso il Dipartimento. La prestazione deve essere qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare il Dipartimento e di agire in nome e per conto dell'amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.
3. La competenza all'affidamento degli incarichi è del Dirigente Generale.
4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione;
 - b) agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche oppure gli incarichi per la nomina dei componenti delle commissioni di concorso);
 - c) agli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per espressa previsione di legge (ad es. l'incarico per la sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 19.9.1994 n. 626), fermo restando comunque l'obbligo di effettuare, in tali casi, una valutazione comparativa;
 - d) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente; e) agli incarichi previsti dall'art. 90 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
 - f) agli appalti e alle esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.

5. Sono altresì esclusi dal presente regolamento gli incarichi di collaborazione meramente occasionati che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese o, comunque, di modica entità.

Art. 2 – Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) L'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Dipartimento e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, per la cui realizzazione si richiede l'apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità del Dipartimento ;
 - b) Il dirigente competente deve avere preliminarmente accertato, secondo le modalità ritenute più adeguate, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del Dipartimento ;
 - c) La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Gli incarichi di collaborazione autonoma possono essere conferiti, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali attribuite dalla legge .
3. Il dirigente competente del Dipartimento predispone la proposta da sottoporre all'approvazione del Dirigente Generale; la proposta deve specificare l'obiettivo da conseguire, la professionalità necessaria, il tipo di incarico da conferire e il limite di spesa.

Art. 3 – Requisiti per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi regolati dal presente provvedimento sono conferiti a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria e di adeguata esperienza lavorativa riferita alle prestazioni da svolgere. Fatto salvo quanto la legge prescrive per l'esercizio di specifiche professioni intellettuali, i candidati debbono, pertanto, essere in possesso di idoneo diploma di laurea (laurea secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale) e aver maturato un'adeguata esperienza lavorativa nel settore inerente l'incarico da conferire.
2. Oltre al titolo di studio può essere richiesta l'abilitazione professionale e/o l'iscrizione ad albo professionale.

Art. 4 – Procedure per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono di regola conferiti tramite procedure di comparazione di curricula professionali degli esperti, contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia di incarico da conferire, seguita da un eventuale colloquio con i candidati.

Nei casi in cui si debba scegliere un libero professionista iscritto ad un albo oppure nei casi in cui il valore della prestazione non sia facilmente predeterminabile, l'incarico può essere conferito previa valutazione, in aggiunta al curriculum professionale, anche delle eventuali offerte economiche.
2. Le procedure comparative utilizzabili per il conferimento degli incarichi sono:
 - a) Avviso di selezione per lo specifico incarico da conferire, da divulgare

- secondo le modalità ritenute più opportune e, comunque, mediante pubblicazione sul sito internet del Dipartimento;
- b) Procedura negoziata fra almeno tre soggetti. In tal caso viene inviata, ai soggetti ritenuti in possesso dei requisiti, una lettera di invito contenente gli elementi di cui al comma 3.
3. L'avviso pubblico per la selezione dell'incaricato o la lettera di invito contengono:
 - a) l'oggetto della prestazione e/o le attività richieste e le modalità di svolgimento;
 - b) i requisiti richiesti;
 - c) i criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (curriculum professionale, a cui può aggiungersi il colloquio e/o l'offerta economica);
 - d) il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande;
 - e) l'eventuale valore economico di riferimento della prestazione.
 4. Il dirigente competente all'affidamento dell'incarico, ai sensi dell' art. 1, comma 3, procede alla selezione degli esperti esterni valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi secondo l'ordine d'importanza della prestazione richiesta i curricula professionali, l'esito del colloquio e le eventuali offerte economiche, i cui esiti sono sottoposti, per l'approvazione, al Dirigente generale del Dipartimento.

Art. 5 – Conferimento di incarichi senza procedura comparativa

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 2 e 3, possono essere conferiti incarichi in via diretta, ossia senza esperimento di procedure selettive, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
 - a) quando le procedure selettive di cui all'art. 4 siano andate deserte, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
 - b) in caso di particolare, comprovata ed effettiva urgenza non imputabile al Dipartimento, adeguatamente motivata, che non consente l'utile effettuazione delle procedure comparative di cui all'art. 4;
2. Qualora, in relazione al tipo di incarico da conferire, vi siano più soggetti in possesso dei requisiti, gli incarichi in via diretta debbono essere, di regola, conferiti secondo il criterio della rotazione.

Art. 6 – Contratto di incarico

1. Il dirigente stipula, in forma scritta, i contratti di lavoro autonomo, di prestazione occasionale o coordinata e continuativa. I contratti devono contenere i seguenti elementi:
 - a) generalità del contraente;
 - b) l'oggetto della prestazione professionale;
 - c) le modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 - d) l'obbligo di provvedere alla esecuzione di eventuali adempimenti accessori qualora necessari per la prestazione principale
 - e) il luogo in cui viene svolta la prestazione;
 - f) il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
 - g) l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso.
2. La congruità del compenso richiesto è valutata in relazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, tenuto conto delle condizioni di mercato e dell'utilità che il Dipartimento ne ricava. Il pagamento è subordinato all'effettivo adempimento del contratto e avviene, di norma, al termine dello svolgimento

dell'incarico, salvo diversa pattuizione tra le parti in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni.

3. La prestazione espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa del Dipartimento, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.

Art. 7 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
2. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel contratto, l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Art. 8 – Ripetizione servizi analoghi

1. Per la ripetizione di servizi analoghi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 57, comma 5, lett. "b" del codice dei contratti. Fermo restando che le condizioni di applicabilità delle superiori disposizioni dovranno essere espressamente richiamate nella procedura di selezione del contratto originario.

Art.9 – Pubblicità dell'affidamento degli incarichi

1. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento sono oggetto di comunicazione e di pubblicazione, anche in forma telematica, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge.

Art. 10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione del decreto di approvazione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento della Pesca Mediterranea